

**N. R.G. 59536/2017**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **59536/2017**

Il Giudice dott. Michela Guantario,  
a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ritenuto preliminarmente ad ogni altra questione di dover decidere sulla obbligatorietà nel caso di specie del previo esperimento del tentativo di mediazione;

ritenuto che i contratti di locazione finanziaria ben possano essere ricondotti alla dizione “contratti finanziari” di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010;

rilevato infatti che la definizione di contratto finanziario non è rinvenibile nè nel codice civile nè nel TUF (dlgs n.58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa nozione di “strumenti finanziari” e che pertanto l’inclusione o meno nella stessa di differenti tipologie contrattuali debba essere desunta dalle caratteristiche proprie dello schema negoziale;

ritenuto che nel senso di poter ricomprendere la locazione finanziaria tra i contratti finanziari depongono tanto la prevalente funzione di finanziamento del contratto, riconosciuta anche prima della tipizzazione dello stesso con legge 124/2017 quanto la natura “professionale” della parte concedente (Banche o Intermediari finanziari) ;

rilevato che tale interpretazione appare conforme anche alla volontà del legislatore , come evidenziata nella Relazione al dlgs, ove si precisa che con l’espressione “contratti assicurativi, bancari e finanziari” lo stesso ha inteso riferirsi a controversie riguardanti “tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa” “alla base di una parte non irrilevante del contenzioso”, quali sono certamente quelle relative ai contratti di leasing;

P.q.m.

il Giudice assegna alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia al 3.10.2018 h. 10.00

Milano 10.05.2018

Il Giudice

Michela Guantario

